

a cura di
Rosa **SIGNORELLA**

Schemi di **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

XIII edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

Contenuto:	→ Sono <i>esclusi</i> gli atti: ○ in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; ○ rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze; ○ delle attività economiche a prevalente carattere finanziario
Decorrenza dell'efficacia:	→ segnalazione → dichiarazioni sostitutive → attestazioni di tecnici abilitati → eventuali elaborati tecnici → Immediata: l'attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, salvo che la normativa preveda termini diversi.

6.2. Poteri della P.A.

Tipo di potere		Termine	Effetti sull'attività
Poteri inibitori	Se la P.A. accerta: – l'assenza dei requisiti o presupposti di legge; – un pericolo concreto e attuale per interessi pubblici rilevanti (es. salute, ambiente, sicurezza, patrimonio culturale).	Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA (salvo diverso termine di legge)	La P.A. può adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività
Poteri conformativi	Se la P.A. riscontra irregolarità sanabili	Entro 60 giorni (salvo diverso termine)	La P.A. può invitare il privato ad adottare misure per conformare l'attività alla normativa, ad esempio: – richiedere integrazioni documentali; – imporre prescrizioni tecniche. Il privato può proseguire l'attività solo se si adegua a tali misure entro 30 giorni.
Poteri repressivi	Anche dopo la scadenza del termine ordinario, se la P.A. accerta: – false dichiarazioni o documentazione mendace; – pericolo grave e attuale per interessi pubblici fondamentali.	Senza limiti di tempo (comma 4, art. 19)	La P.A. può: – ordinare la cessazione dell'attività; – imporre la rimozione degli effetti dannosi; – applicare sanzioni.

Al di fuori dei poteri tipici previsti dall'art. 19 resta comunque fermo il potere generale della pubblica amministrazione di intervenire in *autotutela*, secondo quanto previsto dall'art. 21-*nonies* della stessa legge. Questo le consente di annullare d'ufficio gli effetti della SCIA – qualificabile come provvedimento implicito – se ne ricorrono i presupposti: illegittimità dell'atto, interesse pubblico concreto e attuale, rispetto dei termini (12 mesi) e delle garanzie partecipative previste dalla norma (art. 19, comma 4).

Il **D.L. 19 febbraio 2026, n. 19** interviene poi con una modifica circoscritta al comma 4, stabilendo che, in tali casi, è fatta comunque salva la sanzione prevista dall'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'art. 75 T.U. sulla documentazione amministrativa prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. Con l'inserimento del richiamo espresso a tale disposizione, la

PARTE SECONDA

norma collega in modo diretto la disciplina della SCIA al sistema sanzionatorio previsto per le dichiarazioni sostitutive.

Va poi segnalata la peculiarità della *SCIA in materia edilizia* per la quale il termine per l'esercizio del potere di controllo – inibitorio da parte dell'amministrazione è ridotto a *30 giorni*, anziché 60 (art. 19, comma 6-bis).

➤ 6.3. Natura giuridica e tutela del terzo.

Poiché la SCIA è un atto dichiarativo con cui il privato informa l'amministrazione dell'avvio immediato di un'attività senza attendere un provvedimento autorizzatorio formale, essa ha sollevato questioni sia in relazione alla sua *natura giuridica*, sia riguardo alle *modalità di tutela dei terzi* che da essa subiscono un pregiudizio.

Quanto alla *natura giuridica*, il dibattito si concentra sul fatto che la SCIA non è un provvedimento amministrativo formale, ma un atto dichiarativo del privato. Non costituisce quindi un "provvedimento tacito" come nel caso del silenzio-assenso, né un atto amministrativo espresso. Di conseguenza, non si può considerare direttamente impugnabile come un provvedimento, poiché manca di quella formale manifestazione di volontà dell'amministrazione che caratterizza i provvedimenti.

Questa peculiarità pone problemi sul piano delle garanzie processuali, in particolare per i terzi che subiscono pregiudizi dall'attività iniziata con la SCIA senza un controllo preventivo, perché non è possibile impugnare direttamente l'atto della SCIA, ma solo l'inerzia o l'eventuale mancato esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione.

Art. 19, co. 6-ter:

➔ *La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104».*

Pertanto, il terzo che ritenga lesi i propri interessi dall'attività avviata tramite SCIA dispone di due principali strumenti di tutela:

- *Chiedere all'amministrazione l'esercizio dei poteri di controllo* previsti dall'art. 19 l. 241/1990 (inibitori, repressivi o conformativi), qualora ritenga che l'attività non rispetti i requisiti di legge;
- *Proporre ricorso per silenzio-inadempimento* dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., qualora l'amministrazione resti inerte nonostante la segnalazione.

Quanto ai *termini* entro cui esercitare tali forme di tutela, la Corte costituzionale (sent. n. 45/2019) ha precisato che:

- il terzo deve attivare la richiesta di controllo entro *60 giorni* dalla presentazione della SCIA (ridotti a 30 giorni nel caso di SCIA edilizia);
- può sollecitare l'esercizio del potere di autotutela entro *12 mesi* dal decorso del termine previsto per i controlli;
- può proporre ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione *entro un anno* dalla scadenza del termine entro cui questa avrebbe dovuto esercitare i propri poteri.

	SCIA (art. 19, l. 241/1990)	Silenzio-assenso (art. 20, l. 241/1990)
Funzione	Entrambi sono strumenti di semplificazione amministrativa volti a ridurre i tempi e gli oneri procedurali per il privato.	
Natura giuridica	Atto <i>dichiarativo</i> del privato, privo di natura provvedimentale.	Comporta la formazione di un <i>provvedimento tacito</i> di accoglimento.

Glossario di parole giuridiche

A

- **ACCESSO CIVICO.** È l'accesso riconosciuto a chiunque con riguardo ai documenti per i quali la P.A. non ha osservato l'obbligo di pubblicazione (Parte II, Cap. II, par. 6.5);
- **ACCESSO CLASSICO O DOCUMENTALE.** È quello che può essere fatto valere da chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Parte II, Cap. II, par. 6.5.);
- **AFFIDAMENTO *IN HOUSE*.** Modello organizzatorio per mezzo del quale la P.A., al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, si avvale di un soggetto: sottoposto ad un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che svolge la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza; a partecipazione pubblica sia quasi totalitaria (Parte I, Cap. II, par. 26);
- **AGGIUDICAZIONE.** Atto finale dei procedimenti di gara pubblica, mediante il quale, in base alle risultanze della gara, è accertato e proclamato il vincitore (Parte II, Cap. VIII, par. 6.8.);
- **AMMINISTRAZIONE IN SENSO OGGETTIVO:** apparato preposto alla cura di interessi pubblici (Parte I, Cap. II, par. 1);
- **AMMINISTRAZIONE IN SENSO SOGGETTIVO:** attività finalizzata alla cura degli interessi pubblici e operante nel rispetto dei criteri e nei limiti della legge (Parte I, Cap. II, par. 1);
- **ANNULLAMENTO D'UFFICIO.** Provvedimento amministrativo di secondo grado con il quale è ritirato, con efficacia retroattiva (*ex tunc*), un atto amministrativo illegittimo, affetto sin dalla sua adozione da vizi di legittimità (Parte II, Cap. V, par. 8.1.);
- **APPALTO PUBBLICO.** È il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'ente e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (Parte II, Cap. VIII);
- **ATTO AMMINISTRATIVO.** Atto adottato da una P.A. nell'esercizio di una potestà amministrativa riconosciuta dalla legge per la cura di un interesse pubblico (Parte II, Cap. IV);
- **ATTO DI ALTA AMMINISTRAZIONE.** Speciale categoria di atto amministrativo che svolge un raccordo fra funzione politica e funzione amministrativa (Parte II, Cap. II, par. 9.1.);
- **ATTO POLITICO.** Atto adottato da un organo preposto all'indirizzo e all'attuazione del programma politico al massimo livello (elemento soggettivo) e riguardante la costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri (elemento oggettivo) (Parte II, Cap. II, par. 9.1);
- **AUTARCHIA.** Potere degli enti pubblici di amministrare i propri interessi attraverso un'attività avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività amministrativa dello Stato (Parte I, Cap. II, par. 2.2.);
- **AUTONOMIA (PRINCIPIO DI).** Principio previsto dall'art. 5 Cost., in forza del quale rilevanti poteri (amministrativi e, per alcuni Enti, come le Regioni, anche legislativi) vanno riconosciuti in favore di enti diversi dallo Stato, che rappresentano le istanze delle collettività presenti su un territorio (Parte I, Cap. II, par. 2.2.);